



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

CIRCOLARE N. 33

- 7 SET. 2017

Prot. N. 4406 All. _____

Class. 28.01.00/10

Ai Direttori di tutti gli Archivi di Stato
Ai Direttori di tutte le Soprintendenze
archivistiche e bibliografiche

e, p.c.:

Al Capo di Gabinetto
Al Capo dell'Ufficio Legislativo
Al Segretario generale

LORO SEDI

Oggetto: Articolo 108, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificati dall'articolo 1, comma 171, lettera a), e lettera b), nn. 1) e 2), della L. 4 agosto 2017, n. 124.

Riproduzione di documenti archivistici effettuata da privati con mezzi propri.

Atto di indirizzo e di coordinamento delle attività degli uffici archivistici dipendenti.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

Il 29 agosto 2017 è entrata in vigore la nuova disciplina sulla riproduzione di beni culturali (ivi compresi i documenti archivistici) effettuata da parte dei privati con mezzi propri.

Questa Direzione, vista la nota dell'Ufficio legislativo n. 26013 del 31 agosto 2017, acquisito il parere preventivo del Comitato tecnico-scientifico di settore, fornisce i chiarimenti che seguono e le conseguenti indicazioni operative alle quali codesti uffici vorranno attenersi.

La disciplina, introdotta dall'articolo 1, comma 171, lettera *a*), e lettera *b*), nn. 1) e 2), della L. 4 agosto 2017, n. 124, ai fini che qui interessano, ha apportato modifiche sia al comma 3 che al comma 3-*bis* dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 42/2004.

Con riguardo al comma 3 del rammentato articolo 108, la lettera *a*) del comma 171 dell'articolo 1 della L. n. 124/2017, ha previsto l'inserimento, al primo periodo di detto comma, fra le parole "*Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste*", e le parole "*da privati per uso personale o per motivi di studio,...*", dell'inciso "*o eseguite*", per cui la prescrizione attualmente recita: "*Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste **o eseguite** da privati per uso personale o per motivi di studio,...*".

Con riguardo al successivo comma 3-*bis*, punto 1), del medesimo articolo 108, il principio generale, ivi sancito, a termini del quale: "*Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:*

1) *la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di statui o treppiedi*" è stato modificato, ad opera dell'articolo 1, comma 171, lettera *b*), n. 1, della L. n. 124/2017, con l'eliminazione delle parole "*diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata*", che sono state sostituite dalle parole "*diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto del diritto d'autore e*", per cui il nuovo testo in esame recita complessivamente:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

"Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

*1) la riproduzione di beni culturali diversi **dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto del diritto d'autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di statuivi o treppiedi**".*

Con riguardo al punto 2) del medesimo comma 3-*bis* dell'articolo 108, è da segnalare, infine, che esso è stato modificato dall'articolo 1, comma 171, lettera b), n. 2, della L. n. 124/2017, che ne ha eliminato l'inciso finale "*neanche indiretto*", ragion per cui il testo originario, che recitava: "2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, **neanche indiretto.**", attualmente statuisce: "2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro."

Dalla piana lettura delle disposizioni testé riportate, come modificate, si evince, nell'ordine, che:

- a termini del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 42/2004, nessun canone è dovuto in caso che vengano richieste riproduzioni di beni culturali (ivi compresi i beni archivistici liberamente consultabili, a mente del successivo comma 3-*bis* nella versione modificata) per uso personale o per motivi di studio, o, ancora, per finalità di valorizzazione dei beni stessi, purché, in quest'ultimo caso, la richiesta provenga da soggetti pubblici o privati e non sia attuata per scopo di lucro.

Nessun canone è parimenti dovuto, in tutte le fattispecie testé enumerate, qualora la riproduzione dei beni culturali di cui s'è detto venga eseguita direttamente dai privati interessati;

- a termini del comma 3-*bis*, punto 1), del medesimo articolo 108, la libera riproduzione di beni culturali, svolta senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca,



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, nonché per promozione della conoscenza del patrimonio culturale, ha ad oggetto anche i beni archivistici, purché essi non rientrino nelle tipologie sottoposte a regime di restrizione alla libera consultabilità, a mente degli articoli 122-127 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004 (articoli che costituiscono il Capo III della Parte II del Titolo II dello stesso D.Lgs., che l'articolo in esame espressamente richiama nel perimetrare l'eccezione alla regola generale in precedenza enunciata).

Ovviamente, la libera riproduzione dei documenti archivistici da parte dei privati deve ritenersi assentita per le sole finalità che la norma espressamente enuncia e deve svolgersi con le modalità e le cautele che la stessa norma prescrive, e cioè *“con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti di cultura, l'uso di stativi o treppiedi”*.

Sarà compito di codesti Istituti verificare che gli utenti della sala studio siano debitamente informati delle disposizioni testé rammentate.

A tal fine, in sede di domanda di ammissione alla sala studio, che gli utenti sono tenuti a presentare a termini dell'articolo 91 del R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163 (tuttora vigente ed applicabile *in subiecta materia* ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. n. 42/2004) sarà opportuno acquisire una dichiarazione dalla quale risulti che gli utenti sono a conoscenza di quanto disposto dall'articolo 108, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 42/2004.

Qualora gli utenti dichiarino di non essere edotti delle nuove disposizioni, dovranno esserne informati, a cura di codesti Uffici, anche attraverso la lettura della presente circolare, che dovrà comunque essere esposta in sala studio oltre che resa consultabile sul sito informatico di codesti Uffici.

Gli utenti della sala studio dovranno impegnarsi ad accettare le norme e condizioni di tutela stabilite dalle vigenti normative per assicurare la conservazione del materiale archivistico oggetto di consultazione, consegnando apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul modulo allegato alla presente circolare, ed attestante la sussistenza, per essi, delle condizioni previste dalla legge per l'esercizio del diritto ad eseguire direttamente le riproduzioni dei



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

documenti archivistici richiesti in consultazione, nel rispetto delle cautele stabilite dalla stessa normativa.

In particolare, in tale dichiarazione dovranno essere espressamente indicate le finalità della ricerca d'archivio (così come richiesto, peraltro, dal già citato articolo 91, primo comma, del R.D. n. 1163/1911, al fine di consentirne la valutazione di compatibilità con le prescrizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 42/2004, in precedenza richiamati.

Codesti Uffici, inoltre, a norma dell'articolo 71, comma 1, del citato D.P.R. n. 445/2000, sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione (per una percentuale non inferiore al 25% del totale) sulle dichiarazioni rilasciate dagli utenti, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dette dichiarazioni.

Per quel che riguarda gli accorgimenti e le cautele stabilite dalla legge in esame per l'esecuzione diretta da parte degli utenti delle riproduzioni dei documenti richiesti in consultazione, si evidenzia che per i materiali archivistici occorre prestare particolare attenzione a che la loro riproduzione venga effettuata dagli interessati con modalità che non comportino alcun contatto fisico con gli stessi materiali, attesa, in molti casi, la loro fragilità e comunque la loro delicatezza.

A tal proposito, ed in via generale, si rammenta che, a termini dell'articolo 88, quarto comma, del R.D. n. 1163/1911, più volte citato, nel caso che gli atti chiesti in consultazione siano in condizioni di conservazione non soddisfacenti, o che possano soffrir danno per ripetute riproduzioni o per qualsivoglia altro motivo, la direzione dell'Istituto può sempre negare, motivatamente, il permesso della loro riproduzione.

Occorre poi prestare particolare attenzione, come prescrive la legge, a che i documenti non vengano esposti, all'atto della loro riproduzione, a sorgenti luminose o che dette riproduzioni avvengano con l'utilizzo di stativi o treppiedi.

Non è pertanto consentita la riproduzione di documenti mediante l'uso, da parte degli utenti, di *scanner* portatili o a penna, nonché di flash o altre fonti luminose portatili.

Non è del pari consentita la libera riproduzione dei documenti di particolare rarità e antichità e/o fragilità o corruzione del supporto, che necessitano di speciali accorgimenti per garantirne la sicurezza, né dei documenti già riprodotti digitalmente dagli Istituti ed esclusi dalla consultazione ordinaria, per ragioni di conservazione e di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

sicurezza. In tale caso, si provvede al rilascio gratuito all'utente della riproduzione disponibile.

Il responsabile e il personale della sala di studio vigilano, a termini dell'articolo 106 del R.D. n. 1163/1911, sulla rigorosa osservanza delle regole e condizioni stabilite per il servizio di consultazione e riproduzione, esercitando un controllo costante su tutte le postazioni occupate dagli studiosi che effettuano la consultazione, anche attraverso l'uso di telecamere a circuito chiuso.

Qualora, per carenza di personale, e assenza di strumentazione di video controllo, non sia possibile garantire efficacemente detta attività, nella sala di studio di tali Istituti, verrà individuata una apposita postazione, facilmente controllabile, ove sia possibile, per gli utenti, effettuare la riproduzione dei documenti con mezzi propri.

Si intendono confermati i regolamenti interni adottati dagli Istituti a norma dell'articolo 111 del R.D. n. 1163/1911 ed approvati da questa Direzione generale, così come ogni altra disposizione di detto R.D. relativa, per quello che qui interessa, alla disciplina ed al funzionamento della sala di studio, alle carte dei servizi ed ai tariffari applicati alle richieste di riproduzione da remoto e di riproduzione per scopi editoriali o alle richieste di riproduzione per motivi di studio effettuate in sede da chi non intenda avvalersi di mezzo proprio.

E' libera la divulgazione, con qualsiasi mezzo, delle immagini di documenti archivistici, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

Giova ricordare al riguardo che la riproduzione di documenti riservati per i quali sia stata autorizzata la consultazione anticipata, sempre da effettuarsi, su richiesta degli interessati, esclusivamente a cura dell'Istituto, può, in certi casi, non essere consentita qualora il documento contenga dati c.d. "supersensibili" ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lg. 196/2003, articolo 22, con particolare riguardo al comma 8).

In caso di pubblicazione di immagini ai sensi del richiamato articolo 108, comma 3, del codice dei beni culturali, si ritiene opportuno semplificare la procedura di concessione sinora praticata, sostituendo la richiesta formale di autorizzazione con l'invio all'Istituto detentore del bene di una semplice comunicazione del proposito di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

pubblicare l'immagine, fermo comunque restando l'obbligo di citare la fonte e di consegnare una copia analogica o digitale dell'elaborato e una copia della riproduzione.

Nel ribadire che la nuova disciplina è immediatamente operativa e che eventuali concessioni in essere con fornitori di servizi di riproduzione non possono impedirne o ritardarne l'applicazione, ci si riserva di impartire ulteriori disposizioni in rapporto alle problematiche che dovessero emergere nel corso del tempo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gino Famiglietti

OP
del